

# Via digitale. E con tempi certi

CINZIA DE STEFANIS

Via unica (valutazione impatto ambientale), tempi certi, completa digitalizzazione degli oneri informativi, con l'eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione e uniformità delle regole su tutto il territorio nazionale. Questi i cardini della nuova riforma della valutazione di impatto ambientale (Via) contenuti nei dlgs 16 giugno 2017, n. 104 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017 n. 156), che recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e modifica le procedure Via dei progetti pubblici e privati. Ricordiamo che il provvedimento di modifica il dlgs n. 152/2006 sulla nuova Via è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 giugno 2017. Ma andiamo con ordine. Provvedimento unico ambientale (articolo 16 del dlgs). Fulcro della nuova

Via è la possibilità, in alternativa alla procedura ordinaria, di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un «provvedimento unico ambientale» che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori «ambientali». Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità. Per la fase dello «screening» può essere presentato esclusivamente lo studio preliminare ambientale. Mentre per la procedura di Via vera e propria si possono presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento può essere attivata con l'autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Valutazione preliminare del progetto. E' poi possibile richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il «pre-screening») per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e



gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Altra novità di rilievo è la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di Via dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione «sovra-regionale» degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l'applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.

Digitalizzazione oneri informativi. Il provvedimento (all' art. 13) determina anche la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l'eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione. Ma anche l'ampliamento della partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell'istituto dell'inchiesta pubblica che può essere chiesta dai comuni e dalle associazioni. Proprio l'inchiesta nell'ambito del procedimento di Via, assieme al dibattito pubblico previsto dal Codice dei contratti per la realizzazione dei progetti di grandi opere infrastrutturali, arriverà a determinare un nuovo meccanismo partecipativo senza eguali con il passato e tra i più avanzati d'Europa. Definizione più articolata di «valutazione di impatto ambientale». L'art. 2 introduce una definizione più articolata di «valutazione di impatto ambientale», quella di «valutazione di impatto sanitario» (o «Vis») e di «valutazione di incidenza». È inoltre sostituita la definizione di «progetto» prevedendo, ai fini dei procedimenti di Via, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del «progetto di fattibilità», di cui all'articolo 23, comma 6, del codice dei contratti pubblici.